

**CONVENZIONE OPERATIVA – DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI  
INTESA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA INERENTI  
LA SUGHERICOLTURA - SCHEDE FORESTE N. 22.2 RETE RURALE  
NAZIONALE**

**TRA**

Il CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria –  
Centro di ricerca Foreste e Legno (CREA-Centro di ricerca Foreste e Legno), avente  
sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008  
e sede amministrativa in 52100 Arezzo, viale Santa Margherita 80, nella persona del  
suo Direttore *pro tempore* dott. Giuseppe Nervo, nato il xxxxxx a xxxxxx,  
domiciliato per la carica presso la sede del Centro;

**E**

L'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della  
Sardegna - Fo.Re.S.T.A.S. (Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.) con sede legale in Cagliari Viale  
Luigi Merello 86, in persona del Direttore Generale FF Dr. Maurizio Mallocci nato a  
xxxxxxx il xxxxxx, domiciliato per la carica rivestita presso la sede della Direzione  
Generale dell'Agenzia Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. in viale Luigi Merello n.86, 09123  
Cagliari

**PREMESSO**

- che tra il CREA-Centro di ricerca Foreste e Legno e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. in  
data 27/08/2021 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa (ex art. 15 L. 241/90) che tra  
le finalità elencate all'art. 2 prevede specificatamente che "La collaborazione fra  
Fo.Re.S.T.A.S. e CREA si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• favorire la ricerca e la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle</li> </ul>	
	conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco, fra cui quello Forestale,	
	Ambientale, del Paesaggio agro-silvo-pastorale e della Transizione ecologica, della	
	Protezione della fauna selvatica e del Clima, con particolare attenzione al ruolo delle	
	foreste e alla Gestione Forestale Sostenibile ivi compresi gli aspetti produttivi,	
	l'accumulo di carbonio e la fitodepurazione con impiego di specie forestali;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire supporto decisionale nelle problematiche inerenti la Gestione Forestale</li> </ul>	
	Sostenibile, i rimboschimenti e il recupero di aree percorse dal fuoco, la vivaistica,	
	l'agro-selvicoltura con particolare riguardo la sughericoltura, le attività legate alla	
	filiera ambiente-foresta-legno e alle varie forme di gestione del bosco;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire supporto decisionale e promuovere iniziative nell'ambito della Rete</li> </ul>	
	Rurale Nazionale e del Programma di Sviluppo Rurale;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e</li> </ul>	
	realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche</li> </ul>	
	attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto	
	sistemi condivisi”	
	- che tra le varie attività della Rete Rurale Nazionale (RRN) affidate al CREA Centro	
	di ricerca Foreste e Legno (scheda Foreste n. 22.2 – WP 3 Sughericoltura) è previsto	
	lo sviluppo di “attività e iniziative inerenti la sughericoltura e le sue peculiarità nelle	
	regioni sughericole italiane”;	
	- che le competenze necessarie per la realizzazione delle suddette azioni sono solo	
	parzialmente reperibili presso il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno, che non	
	dispone di ricercatori specializzati sulla filiera sughericola in Sardegna;	

- che l' Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. possiede le competenze necessarie per collaborare con il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno alla realizzazione delle attività suddette;

- che al CREA Centro di ricerca Foreste e Legno e all' Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono attribuite da Statuto specifiche competenze, rientranti quindi nell' attività istituzionale, che trovano coincidenza nell'elenco degli obiettivi da raggiungere con le attività previste nella scheda Foreste, n. 22.2.

Tutto quanto sopra premesso

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di ricerca.

#### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

Il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno e l' Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. collaboreranno nell'attuazione di diverse attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito del programma della Rete Rurale Nazionale scheda Foreste, n. 22.2 "Sostenibilità economico-ambientale e trasferimento della conoscenza e dell'innovazione".

In particolare, l' Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.:

a) collaborerà con il proprio personale alla redazione congiunta di un Documento di lavoro sulla sughericoltura e la filiera sughericola in Sardegna, con riferimento alla situazione e problematiche attuali e alle potenzialità di sviluppo e valorizzazione, con particolare riferimento a problemi e opportunità connesse al PSR e alla nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC), anche a seguito dei risultati delle attività di cui ai successivi punti b) e c) e alle peculiarità della sughericoltura in proprietà pubblica.

	Tale documento sarà predisposto in collaborazione con il CREA Centro di ricerca	
	Foreste e Legno nella persona del Responsabile del WP3 della scheda Rete Rurale	
	Nazionale 22.2 (Foreste). Entro 6 mesi dalla data di avvio della presente Convenzione	
	una versione preliminare del documento sarà condivisa dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.	
	con il Responsabile del WP3 della scheda Rete Rurale Nazionale 22.2.	
	La stesura del documento definitivo, anche in base ai risultati delle attività di cui ai	
	successivi punti b) e c), sarà effettuata entro il termine di scadenza della presente	
	Convenzione;	
	b) organizzerà, in collaborazione con il Responsabile CREA del WP3 della scheda	
	Rete Rurale Nazionale 22.2 Foreste, una Study visit sul territorio, finalizzata	
	all'approfondimento di specifiche e rilevanti problematiche e opportunità della	
	sughericoltura e della filiera sughericola in Sardegna di cui al punto a), con il	
	coinvolgimento diretto dei portatori di interesse. L'iniziativa della durata orientativa	
	di 1 (una) giornata dovrà tenersi entro 15 mesi dalla data di sottoscrizione della	
	presente Convenzione, fatte salve proroghe motivate dal ricorrere di stato di	
	emergenza;	
	c) fornirà supporto e collaborerà alle iniziative promosse dal CREA Centro di ricerca	
	Foreste e Legno nell'ambito del WP3 Sughericoltura della scheda Rete Rurale	
	Nazionale 22.2 Foreste;	
	Il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno in particolare:	
	d) fornirà indicazioni e supporto e collaborerà alla realizzazione delle attività di cui	
	alle lettere a) e b) anche con i ricercatori e tecnologi coinvolti nel WP3 della scheda	
	Rete Rurale Nazionale 22.2 Foreste;	

e) garantirà adeguata diffusione delle iniziative e dei risultati ottenuti attraverso i canali della Rete Rurale Nazionale promuovendo il coordinamento anche con analoghe iniziative da parte di altre realtà regionali.

#### **Art. 2 – Responsabili delle attività**

Il responsabile delle attività per il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno è il Dott. Andrea Cutini; responsabile delle attività per l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. è la Dr.ssa Sara Maltoni.

#### **Art. 3 – Durata**

Le Parti stabiliscono congiuntamente che le attività oggetto della presente Convenzione di ricerca avranno inizio dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e dovranno concludersi entro 30 giugno 2023 fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere specificatamente approvate da entrambe le Parti per iscritto a mezzo scambio di note trasmesse per PEC, sempreché compatibili con i termini di scadenza previsti per il programma RRN. La Convenzione potrà essere rinnovata previo consenso scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di una nuova Convenzione. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 4 – Importo della Convenzione**

Per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione al soprastante Art. 1, a carico dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno riconosce un rimborso spese pari a € 5.000 (cinquemila/00), da intendersi quale valore lordo onnicomprensivo. Le Parti danno atto e concordano che le spese siano forfetariamente determinate come segue:  
1000,00 euro per le attività connesse alla predisposizione del documento di cui alla lettera a);

2000,00 euro per l'organizzazione della Study visit di cui alla lettera b) inclusiva di

un light lunch;

2000,00 euro per l'attività di cui alla lettera c).

#### **Art. 5– Modalità di pagamento**

Il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno provvederà a trasferire gli importi del rimborso delle spese di pertinenza dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. mediante versamento sul conto corrente intestato all'Agenzia presso Banca di Sardegna SpA IBAN IT93F0101504801000070687051 su presentazione di richiesta di acconto e di rimborso a saldo su presentazione di rendicontazione per macrovoci secondo le seguenti modalità:

- 40% dell'importo complessivo di cui all'Art. 4 a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e entro 60 gg dalla richiesta dell'Agenzia Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.;

- 40% dell'importo di cui all'Art. 4 entro 60 giorni dalla realizzazione della Study visit di cui alla lettera b);

- 20% su presentazione di richiesta di rimborso a saldo e rendicontazione finale per macrovoci a completamento di tutte le attività di cui all'Art.1.

#### **Art. 6– Rendicontazione**

A conclusione delle attività di cui all'Art.1 l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. si impegna ad inviare al CREA Centro di ricerca Foreste e Legno, a titolo di rendicontazione, richiesta di pagamento a saldo in cui vengono riportate per macrovoci, le spese sostenute per ciascuna attività di cui all'Art.1, secondo la ripartizione di cui all'Art. 4.

#### **Art. 7 – Risoluzione**

Il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. possono risolvere la presente Convenzione nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con A.R.

Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Convenzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

#### **Art. 8 – Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

#### **Art. 9 – Impegno finanziario**

Il rimborso complessivo stabilito è fisso e invariabile e non è soggetto né a revisioni né a rivalutazioni, riconoscendo espressamente le Parti che esso è sufficiente per l'attuazione delle attività previste.

#### **Art. 10 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

La proprietà dei risultati derivanti dalla presente Convenzione sarà della parte o delle Parti che li hanno conseguiti.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito della Convenzione, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le Parti, salvo diverso accordo.

#### **Art. 11 - Tutela del background e riservatezza**

	Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed	
	il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante	
	l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva	
	della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e	
	come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata	
	della presente Convenzione a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo	
	ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e	
	quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione della presente	
	Convenzione o in dipendenza di questa, rendendosi responsabili del rispetto del	
	suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.	
	Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente	
	articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento	
	della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di	
	pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano	
	già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono	
	state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza;	
	e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento	
	giudiziale.	
	<b>Art. 12 - Sicurezza</b>	
	Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio	
	personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in	
	vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione di	
	ricerca nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e	
	successive modificazioni e integrazioni.	
	<b>Art. 13 - Trattamento dati personali</b>	

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione della Convenzione medesima.

#### **Art.14 Diritto di recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno si impegna a corrispondere all’ Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. l’importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.

#### **Art. 15 – Oneri fiscali**

Le Parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi 48 che verranno assolte dall'Ente in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

**Art. 16– Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Roma, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**(luogo)....., li ..... (data)**

<b>Per l' Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.</b>	<b>Per Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca Foreste e Legno</b>
<b>Il Direttore Generale</b>	<b>Il Direttore</b>
<b>Dott. Maurizio Malloci</b>	<b>Dott. Giuseppe Nervo</b>